



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO**

**VISTO** l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

**VISTO** l'art. 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'allegato II, punto 7), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le attività di *"Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare"*;

**VISTO** l'art. 6, comma 17 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

**VISTO** le ulteriori modifiche apportate al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 35 del D.L. 22 giugno 2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTI** in particolare l'art. 8, comma 2 e l'art. 10, comma 1 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.L. 5/2012 convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, che integra l'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., assoggettando a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche gli *“impianti localizzati in mare su piattaforme offshore”*;

**VISTO** l'art. 38 del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164;

**VISTO** l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 209, del 14 luglio 2008, di modifica della composizione del nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;

**VISTA** la domanda, presentata in data 26 luglio 2012, dalla Società Edison S.p.A., di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato *“Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO”*, che comprende la domanda per l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B;

**PRESO ATTO** che, in particolare, la domanda presentata in data 26 luglio 2012 riguarda:

- la pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di una nuova piattaforma, *“Vega B”*, e opere connesse come di seguito descritto;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo costituito dall'esistente piattaforma Vega A e dalla nuova piattaforma Vega B ed opere connesse;

**PRESO ATTO** che la Società Edison S.p.A. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati sui quotidiani *"Il Sole 24 Ore"* e *"La Sicilia"*, in data 26 luglio 2012, del deposito:

- della documentazione di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- della documentazione per l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che con nota del 14 gennaio 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0004447 del 20 febbraio 2013, la Società ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS anche a fronte delle richieste formulate dalla Commissione istruttoria AIA – IPPC;

**VALUTATO** che le attività oggetto del presente procedimento non rientrano nei divieti introdotti dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs 128/2010, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0003894 del 26 febbraio 2014, che conferma, per il programma lavori per il campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 580 del 24 febbraio 1984, la previsione di una seconda piattaforma fissa denominata "Vega B";

**VALUTATO** che, nelle more dell'ottenimento della proroga decennale, richiesta con istanza al Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 dicembre 2011, per la concessione C.C6.EO, scaduta in data 28 dicembre 2012, la società è autorizzata a continuare ad esercire il titolo concessorio ai sensi dell'art. 34, comma 19, Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

**CONSIDERATO** che, nelle more della definizione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, è stato emanato il decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, che, all'art. 38, prevede che le concessioni rilasciate per le attività di coltivazione di idrocarburi possono essere prorogate *"ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione"*;

**VISTA** la nota n. 0026292 del 17 dicembre 2014, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare:

- la nota n. 0024758 del 26 novembre 2014 con la quale il medesimo Ufficio di Gabinetto ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico se gli obblighi di

concessione, così come definiti dal sopra richiamato art. 38 del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, "siano stati adempiuti da parte della Società richiedente";

- la nota n. 0028808 del 12 dicembre 2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha "confermato che la società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta proroga e che il programma lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle riserve" e, inoltre, ha ribadito che "Vega B completa il programma di sviluppo e coltivazione del giacimento concesso, ottimizzando il drenaggio delle riserve di olio dal giacimento su cui attualmente insiste la piattaforma Vega A secondo un programma condiviso nei modi e nei tempi";

**PRESO ATTO** che sono pervenute, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento e riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**PRESO ATTO** che:

- il progetto definitivo presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 7) dell'allegato II e al punto 1.4-bis) dell'allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il progetto oggetto dell'istanza è ubicato nel Canale di Sicilia di fronte alla costa della Provincia di Ragusa, a circa 20 km dalla costa, ed in particolare interessa i Comuni di Scicli, Modica e Pozzallo;
- il programma lavori per lo sviluppo del Campo Vega, collegato all'istanza di Concessione di Coltivazione "C.C6.EO", di cui al citato Decreto del 24 febbraio 1984, prevedeva la realizzazione di 2 piattaforme, Vega A e Vega B, con la perforazione di un massimo di 24 pozzi da ciascuna di queste, e il loro collegamento tramite condotte sottomarine; di detto programma ne è stato realizzato solo una parte;
- il progetto oggetto dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale in questione riguarda la realizzazione di un'ulteriore parte, ed in particolare prevede:
  - la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata "Vega B" di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A in direzione nord-ovest;
  - la perforazione da Vega B di 4 pozzi a singolo completamento;
  - la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna, congiungenti Vega B e Vega A, una per la ricezione di diluente e una per l'invio del greggio diluito (*blend*) su Vega A;



- la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica posizionati a una distanza di 20-25 m dalle condotte sottomarine;
- la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A;
- un rilievo sismico 2D (mediante *airgun*), preliminare alle attività di perforazione, volto a definire la presenza di eventuali sacche di gas superficiale;

**CONSIDERATO** che per eventuali future attività, comprese nel titolo abilitativo rilasciato ma non ricomprese nel presente procedimento, occorrerà presentare una nuova istanza di valutazione d'impatto ambientale;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 1319 del 2 agosto 2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 65 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, espresso a seguito dell'istruttoria congiunta VIA-AIA e che fa proprio il "*Piano di Monitoraggio e Controllo*", costituito da n. 20 pagine, predisposto dalla Commissione istruttoria AIA – IPPC;

**PRESO ATTO** che dal detto parere n. 1319 del 2 agosto 2013 emerge che l'istruttoria tecnica della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha considerato il parere della Commissione istruttoria AIA – IPPC protocollo CIPPC-00-2013-0000735 del 22 aprile 2013, costituito da n. 102 pagine;

**PRESO ATTO** che relativamente alla tecnica di *airgun* utilizzata nel rilievo sismico 2D previsto, nel progetto, preliminarmente alle attività di perforazione, il presente decreto tiene conto dei chiarimenti di carattere generale, in merito all'impatto di dette tecniche in ambiente marino, forniti dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel successivo parere n. 1402 del 20 dicembre 2013;

**PRESO ATTO** che in data 18 ottobre 2013 si è svolta la conferenza di servizi, prevista ai fini del rilascio dell'AIA dall'art. 29-*quater*, comma 5 del D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 128/2010, che si è espressa in merito al parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria AIA – IPPC, durante la quale detto parere è stato approvato senza alcuna modifica;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo espresso con nota n. DG/PAAC/34.19.04/29478/2013 del 12 novembre 2013, assunto al protocollo DVA-2013-0027872 del 2 dicembre 2013, costituito da n. 4 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 316 del 23 agosto 2012 trasmessa con nota n. 54237 del 9 ottobre 2012, acquisita al protocollo DVA-2012-25013 del 16 ottobre 2012, che richiama la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 263 del 14 luglio 2010, già trasmessa con nota n. 2112 del 5 agosto 2010, acquisita al protocollo DVA-2010-20828 del 2 settembre 2010, con cui la Regione Siciliana esprime la propria contrarietà in merito alla realizzazione tutti gli impianti di coltivazione idrocarburi su piattaforme offshore al largo delle coste siciliane;

**PRESO ATTO** che le citate Delibere di Giunta Regionale DGR, n. 316 del 23 agosto 2012 e n. 263 del 14 luglio 2010, seppure non specificatamente riferite al progetto "*Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO*" sono comunque state considerate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**CONSIDERATO** che:

- il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA e come tale sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (già Allegato II del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59);
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- prima della conclusione della conferenza di servizi decisoria dovranno essere acquisite le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, relativi al livello di progettazione valutato con il presente decreto;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Regione.

**RITENUTO** che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. all'emanazione del presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che, ai sensi dell'art. 10 del citato D.lgs, fa luogo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo delle piattaforme Vega A e Vega B;

## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto denominato “Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO” per le attività sopra descritte e l’Autorizzazione Integrata Ambientale al successivo esercizio del complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B, relativamente all’istanza presentata dalla Società Edison S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n.31, Milano, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- Allegato 1: Quadro prescrittivo, relativo a VIA, AIA e prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (11 pagine);
- Allegato 2: Adempimenti amministrativi relativi all’AIA (3 pagine);
- Allegato 3: Piano di monitoraggio e controllo relativo all’AIA (20 pagine).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Edison S.p.A., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Siciliana, alla Provincia di Ragusa, al Comune di Scicli, al Comune di Modica, al Comune di Pozzallo, all’ISPRA, all’ARPA Sicilia, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero della Salute.

Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. Sarà cura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicare il presente decreto alle Capitanerie di Porto eventualmente interessate.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, della Commissione istruttoria AIA – IPPC e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con riferimento all’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B, ogni aggiornamento del presente provvedimento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.


La Società Edison S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

La Società provvederà inoltre a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo copia del provvedimento autorizzativo finale e la relativa copia della pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.


Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI  
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO





# ALLEGATO 1

## QUADRO PRESCRITTIVO RELATIVO A VIA, AIA E PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

### A) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA

- A.1 Presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Capitanerie di Porto ed alla Regione Sicilia un dettagliato cronoprogramma per l'effettuazione della prospezione geofisica 2D sull'area dove sorgerà la piattaforma VEGA B e per i lavori di costruzione della piattaforma VEGA B, dei pozzi e delle sealines.
- A.2 Al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore, adottare le linee guida sviluppate da ACCOBAMS ed in particolare il soft start degli airgun nell'indagine sismica 2D e la presenza di MMO'S (*marine mammals observers*), sia durante l'indagine sismica sia durante l'operazione di infissione dei pali di fondazione.
- A.3 L'eventuale esecuzione delle indagini sismiche con metodi diversi da quello autorizzato, comporterà una nuova procedura di VIA.
- A.4 Garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di sicurezza della navigazione.
- A.5 Prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà effettuare una più approfondita valutazione degli impatti per le attività di pesca e prevedere adeguate forme di compensazione.
- A.6 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, tenuto conto che le condotte sottomarine (*sealine*) saranno ubicate in vicinanza di strutture ad alto rischio di incidente, dovrà essere condotta un'analisi di rischio delle condotte a mare con dettagliate analisi quantitative che tengano conto di tutti i possibili scenari accidentali causati da impatto e trascinarsi di ancore, interferenza con attrezzature di pesca, malfunzionamento delle attrezzature in uso alle piattaforme, errore umano, ecc. esattamente come previsto dalle normative internazionali DnV RP-F107 "*Risk Assessment of Pipeline Protection*"; ciò in considerazione del fatto che le sealine in questione sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 ai sensi dell'art. 4, lett. d). È prescritto altresì il pieno rispetto della normativa internazionale DnV-OS-F101 "*Submarine*

- Pipeline Systems*” in cui è previsto che la probabilità di rottura di ogni condotta sottomarina sia inferiore a  $1 \times 10^{-5}$ /anno.
- A.7 In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (*sealine*) così come un’analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica.
- A.8 Prima dell’avvio dei lavori, relativamente alle attività di perforazione dei pozzi, il Proponente dovrà predisporre ed eseguire un Piano di monitoraggio degli effetti prodotti sull’ambiente marino dalla realizzazione ed esercizio delle opere, con particolare riguardo alle eventuali alterazioni a carico delle comunità bentoniche ed ittiche, e le eventuali ripercussioni sulle attività di pesca. I contenuti del piano dovranno essere concordati con ISPRA.
- A.9 In relazione alla natura dei lavori previsti per l’attuazione del progetto in esame, che comporteranno la movimentazione dei sedimenti e quindi la loro dispersione nelle acque dell’area marina interessata, prima dell’avvio dei lavori, il proponente dovrà attuare una campagna di monitoraggio ante-operam finalizzata ad aggiornare e confermare i dati già in possesso.
- A.10 In relazione al fatto che l’attività di realizzazione della piattaforma VEGA B risulta quella maggiormente impattante sui mammiferi marini, si ritiene opportuno, nell’ambito del Piano di monitoraggio proposto, d’integrare la squadra addetta all’installazione della piattaforma con osservatori qualificati, esperti di biologia dei mammiferi marini, che inizino le osservazioni almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’attività di battitura dei pali, per escludere la presenza di mammiferi marini nel raggio di 1 miglio marino dalla sorgente. In caso di avvistamento di mammiferi marini, sarà necessario ritardare l’inizio delle attività per consentirne l’allontanamento e aspettare 20 minuti dopo l’ultimo avvistamento.
- A.11 In fase di progettazione esecutiva e prima dell’avvio dei lavori dovrà essere predisposto uno scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull’habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, incendio sulla piattaforma, che valuti l’entità dell’eventuale danno producibile sull’ecosistema, la sua riparabilità, ed individui le misure per mitigare e compensare i danni creati sull’ecosistema e quantificati i costi per gli interventi. Il Piano di emergenza ambientale dovrà indicare le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l’evento incidentale, per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti a sversamento od eruzione. In fase di progettazione esecutiva dovranno altresì essere individuati gli strumenti e le garanzie finanziarie nonché le relative modalità e i termini per poter disporre delle necessarie risorse per far fronte a eventuali operazioni di risanamento e ripristino dell’habitat.
- A.12 In fase di progettazione esecutiva e prima dell’avvio dei lavori dovrà essere presentato un progetto di dismissione e ripristino dell’ambiente nella configurazione marina ante operam con la stima dei costi. Il ripristino dovrà

essere attuato ad esaurimento del giacimento come quantificato dalla producibilità di progetto.

- A.13 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà presentare un piano operativo per lo svolgimento di attività di perforazione che soddisfi i seguenti requisiti:
- a. Le schede tecniche di sicurezza e le caratteristiche qualitative e quantitative dei fluidi di perforazione e relativi componenti, esattamente come indicato dal D.M. 28.07.1994 e ss.mm.ii.
  - b. L'obbligo ad effettuare la separazione dei cutting asportati dal fango solo ed esclusivamente sul *deck* del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio mediante l'uso di vibrovagli e almeno due batterie di idrocycloni in serie: la prima costituita da desander e la seconda costituita da *desilter*. Per il recupero dei materiali di appesantimento, per disidratare il fango esausto e i *cutting* prima del trasporto finale a discarica, è prescritto altresì l'uso di centrifughe a cilindri rotanti. Soluzioni alternative potrebbero essere realizzate alla sola condizione che sia comunque garantita un'efficienza del processo finale non inferiore a quella sopra descritta.
  - c. In ogni caso, sempre sul *deck* del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio, dovranno essere previste diverse vasche di accumulo del fango (sia attive che di riserva per fronteggiare eventuali perdite di circolazione) dotate di agitatori meccanici o pneumatici per mantenere omogeneo il fango, oltre alle vasche di stoccaggio temporaneo dei *cutting* prima di essere trasportati a discarica e ai serbatoi di accumulo delle acque reflue.
- A.14 Il Proponente dovrà definire, in accordo con ARPA Sicilia le modalità di esecuzione del collaudo delle *sealines*, con particolare riferimento alla caratterizzazione delle acque utilizzate per la pressurizzazione e l'eventuale pulizia delle *sealines* nella fase di collaudo, al fine di definire le modalità di smaltimento ovvero la possibilità di reimmissione in mare.
- A.15 In fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva di tutte le strutture a mare e dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'ARPA Sicilia al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio di rilascio di metalli nell'ambiente marino per tutta la durata dell'esercizio, con modalità e tempistica da concordare con ARPA e con costi a carico del Proponente. Tale monitoraggio dovrà sicuramente essere realizzato qualora nei sistemi di protezione siano utilizzati materiali a base di zinco.
- A.16 Al termine dei lavori il Proponente dovrà presentare un quadro riassuntivo degli impianti realizzati, delle apparecchiature ed infrastrutture installate e dei lavori svolti, così come risulta dallo stato finale dei lavori medesimi, anche al fine di una verifica di eventuali maggiori oneri istruttori dovuti per lo 0,5 per mille.

- A.17 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà aggiornare il piano di emergenza antinquinamento, sulla base degli ulteriori elementi conoscitivi ed in particolare in relazione alla definizione ed al posizionamento di tutti i centri di pericolo. Tale piano dovrà valutare il possibile ricorso a tecniche e materiali innovativi, quale ulteriore elemento di precauzione finalizzato alla minimizzazione dei rischi d'impatto ambientale sui recettori sensibili; il piano dovrà essere preventivamente concordato con ARPA Sicilia e successivamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza.
- A.18 In merito alle modalità di controllo ed eventuale presidio della nuova piattaforma Vega B, in fase di progettazione esecutiva ed alla luce degli ulteriori elementi conoscitivi tipici di detto livello progettuale, il Proponente dovrà aggiornare le valutazioni degli scenari di rischio, considerando il verificarsi di eventi accidentali in momenti in cui non sia presente personale a bordo. Nel caso in cui tali valutazioni evidenzino fattori di rischio non compatibili con la gestione in sicurezza della piattaforma, il Proponente dovrà prevedere la presenza di un presidio, almeno parziale. In alternativa il Proponente dovrà mettere in atto un sistema di monitoraggio basato su telecamere ad infrarossi con riporto in sala controllo (presidiata) della piattaforma Vega A. I risultati di tali valutazioni, comprese le conseguenti misure di riduzione del rischio proposte, dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**B) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative all'AIA**

**Sistema di gestione**

- B.1 Il Gestore dovrà predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia e quindi, in particolare, derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche per la relativa ottemperanza. La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Ente di Controllo.

## Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili

- B.2 Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.
- B.3 Devono essere adottate tutte le precauzioni atte a evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni delle acque marine; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
- B.4 Deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi e dei contenitori di stoccaggio e prevista una ispezione periodica per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente.
- B.5 Per i serbatoi dovrà essere previsto un adeguato contenimento dei potenziali sversamenti.

## Emissioni in atmosfera

- B.6 Il Gestore deve rispettare i valori limite emissivi di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006:

<i>Vega A assetto attuale</i>						
Punto emissivo	Parametro	Limite alla capacità produttiva	Autorizzazione Previgente	Concentrazione ex D.Lgs.152/06	Concentrazione limite AIA	O <sub>2</sub>
		[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[%]
E1 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 <sup>(1)</sup>	2.000	5
	CO	650	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E2 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 <sup>(1)</sup>	2.000	5
	CO	650	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E3 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 <sup>(1)</sup>	2.000	5
	CO	650	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E4 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 <sup>(1)</sup>	2.000	5
	CO	650	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E5 a/b Combustore	NOx	350	-	500 <sup>(2)(3)</sup>	500	5
	CO	100	-	-	100	
	SOx	800	-	500 <sup>(2)(4)</sup>	500 [800 <sup>(6)</sup> ]	
	Polveri	10	-	10 <sup>(5)</sup>	10	

(1) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna – Motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW); come richiamato

- dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (2) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte II – Paragrafo 3 (Sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (3) Espressi come biossido di azoto.
- (4) Espressi come biossido di zolfo.
- (5) D.Lgs 152/06 – Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (6) Nei primi 12 mesi di validità dell'AIA le emissioni di SO<sub>x</sub> dal combustore non dovranno eccedere gli 800 mg/Nm<sup>3</sup>.

### Vega A + Vega B assetto futuro

Punto emissivo	Parametro	Limite alla capacità produttiva	Concentrazione ex D.Lgs.152/06	Concentrazione limite AIA	O <sub>2</sub>
		[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[%]
E19 (Nuovo Motore Gas 1)	NOx	500	500 <sup>(1)</sup>	500	5
	CO	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E20 (Nuovo Motore Gas 2)	NOx	500	500 <sup>(1)</sup>	500	5
	CO	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E21 (Nuovo Motore Diesel 1)	NOx	2.000	2.000 <sup>(2)</sup>	2.000	5
	CO	650	650 <sup>(2)</sup>	650	
	Polveri	130	130 <sup>(2)</sup>	130	
E22 (Nuovo Motore Diesel 2)	NOx	2.000	2.000 <sup>(2)</sup>	2.000	5
	CO	650	650 <sup>(2)</sup>	650	
	Polveri	130	130 <sup>(2)</sup>	130	
E5 a/b Combustore	NOx	350	500 <sup>(3)(4)</sup>	500	5
	CO	100	-	100	
	SOx	800	500 <sup>(3)(5)</sup>	500	
	Polveri	10	10 <sup>(6)</sup>	10	

- (1) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna - Altri motori a quattro tempi), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (2) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna - Motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (3) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte II – Paragrafo 3 (Sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (4) Espressi come biossido di azoto.
- (5) Espressi come biossido di zolfo.
- (6) D.Lgs 152/06 – Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.

- B.7 Qualora la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale accerti che la collocazione geografica della piattaforma assicura una ottimale dispersione delle emissioni, evitando che le stesse interessino località abitate, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, i limiti di emissione si intendono rispettati quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale.
- B.8 Le emissioni provenienti dagli ulteriori camini dichiarati dal Gestore sono autorizzate in qualità di emissioni non significative. Qualsiasi altra emissione significativa non dichiarata in fase di presentazione della domanda di AIA è ovviamente ritenuta non autorizzata.
- B.9 Il Gestore, per i camini E1, E2, E3, E4 ed E5a/b (ovvero per l'assetto futuro per i camini E19, E20, E21, E22 ed E5a/b) dovrà monitorare con frequenza trimestrale i seguenti parametri:
- T, %O<sub>2</sub>, %H<sub>2</sub>O, portata degli effluenti gassosi;
  - I pertinenti parametri riportati nelle tabelle di cui al punto B.6.

### **Emissioni in atmosfera non convogliate**

- B.10 Al fine di prevenire le emissioni fuggitive che eventualmente potrebbero verificarsi a stabilimento completamente implementato ed a regime e/o quindi durante tutta la fase di esercizio dello stesso, il Gestore dovrà stabilire un opportuno programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione delle eventuali perdite ed alla loro conseguente riparazione (tipo L.D.A.R - *Leak Detection and Repair*). Tale programma dovrà essere predisposto entro sei mesi dal rilascio dell'AIA e reso operativo nei successivi sei mesi.

### **Emissioni in acqua**

- B.11 Gli scarichi finali SF-A1, SF-A2 e SF-A3 (ovvero per l'assetto futuro SF-A1, SF-A2, SF-A3, Sf-B1 e SF-B2) devono rispettare i limiti riferiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del DLgs 152/2006 e s.m.i [inclusa la nota (1) per il parametro T]; per gli olii minerali il limite da rispettare è 40 mg/l (comma 5 art. 104 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i). Qualsiasi altro scarico non dichiarato in fase di presentazione della domanda di AIA è ovviamente ritenuto non autorizzato.
- B.12 I controlli degli scarichi, per la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati secondo le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- B.13 I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque reflue da parte delle Autorità di controllo.
- B.14 Deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e

manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

## Rifiuti

- B.15 Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera BB) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare:
- a) il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo);
  - b) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - c) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  - d) le aree di deposito temporaneo devono avere le seguenti caratteristiche:
    - i. devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
    - ii. devono essere dotate di idonea copertura se stoccati all'aperto, oppure i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;
    - iii. devono essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche;
    - iv. i fusti non devono essere immagazzinati su più di due livelli e deve essere sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
    - v. i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate;
  - e) il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi;
  - f) il Gestore dovrà comunicare tempestivamente, all'autorità competente ed all'autorità di controllo nell'ambito del reporting annuale, eventuali variazioni della natura, dei quantitativi e delle relative aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, rispetto a quanto riportato ai pertinenti paragrafi del parere della Commissione istruttoria AIA-IPPC.



## **Manutenzione ordinaria e straordinaria**

- B.16 Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.
- B.17 Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.

## **Malfunzionamenti**

- B.18 In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

## **Eventi incidentali**

- B.19 Il Gestore deve operare per prevenire possibili eventi incidentali e comunque per minimizzarne gli eventuali effetti. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., in materia di Sistema di gestione della Sicurezza.
- B.20 Tutti gli eventi incidentali con potenziale effetto sull'ambiente devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

C) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- C.1 Tutti i dati relativi alle indagini geofisiche effettuate dovranno essere forniti alla stessa Soprintendenza sia in forma grezza sia elaborata, dando l'opportunità ad un tecnico della suddetta struttura di visionarli in compresenza di un tecnico che è stato presente alla loro raccolta ed elaborazione.
- C.2 Nelle aree di progetto dovranno esser effettuate ulteriori ricerche preventive finalizzate alla tutela dei beni culturali sommersi che, eventualmente, dovessero esserci nell'area marina interessata al progetto de quo, con oneri a carico del committente. Nello specifico e a tale scopo, dunque, considerate le elevate batimetrie che caratterizzano le aree di progetto, si rende necessario, pertanto, avviare una indagine geofisica con il supporto di un *Side Scan Sonar* ad alta frequenza da definire concordemente al fine di ottenere una mappatura completa dell'area marina interessata dal progetto, comprendente una congrua area di rispetto allo scopo di verificare l'eventuale presenza di targets sul fondale.
- C.3 Dopo la restituzione dei dati e la relativa attività di processing di questi ultimi, se si dovesse riscontrare la presenza di c.d. targets ritenuti di probabile natura antropica, una volta evidenziati e georeferenziati, si dovrebbe procedere ad una indagine visiva diretta con l'ausilio di un ROV (*Remotely Operated Vehicle*) o AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*) che, muniti di telecamere, possano chiarire la loro natura e così predisporre, nel caso di effettivo riscontro di emergenze culturali, le opportune attività di tutela e salvaguardia.
- C.4 Per la stretta connessione esistente tra paesaggio e ambiente, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché vengano ridotti al minimo gli impatti sull'ambiente, considerato che in una regione come la Sicilia in cui il mare rappresenta una delle attrattive turistiche fondamentali, potrebbero prodursi effetti indotti negativi per la collettività e per il comparto dell'industria della pesca e del terziario turistico avanzato.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18;
- l'ARPA Sicilia provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.15;
- l'ISPRA provvederà, conformemente a quanto previsto dall'art. 29 - *decies* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera B);

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera C).

Per le prescrizioni alla cui verifica di ottemperanza provvederanno l'ARPA, l'ISPRA e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Società Edison S.p.A. dovrà comunicarne gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

# ALLEGATO 2

## ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'AIA

### A. Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Gestore dovrà avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. L'ISPRA definisce, anche sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Si prevede, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che l'ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel parere istruttorio riferendone gli esiti con cadenza annuale all'autorità competente.
4. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, l'ISPRA nel corso della durata dell'autorizzazione potrà concordare con il Gestore ed attuare adeguamenti al Piano di Monitoraggio e Controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.
5. Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente.

## **B. Durata e aggiornamento dell'autorizzazione**

1. La presente autorizzazione ha durata di sei anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sei mesi prima della citata scadenza.
3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
4. Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

## **C. Tariffe**

1. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008.

## **D. Autorizzazioni sostituite**

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le

autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare, nei tempi previsti dall'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e mantenere per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

### **E. Disposizioni finali**

1. Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, la violazione delle prescrizioni, poste dalla presente autorizzazione integrata ambientale al punto B) dell'Allegato 1 del presente decreto, comporta l'irrogazione di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

## **ALLEGATO 3**

### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO RELATIVO ALL'AIA**

#### **Autorizzazione Integrata Ambientale**

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

<b>GESTORE</b>	<b>EDISON GAS - S.p.A.</b>
<b>LOCALITÀ</b>	<b>OFF SHORE - CANALE DI SICILIA A CIRCA 20 KM DALLA COSTA SUD ORIENTALE DELLA SICILIA</b>
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	<b>18/04/2013</b>
<b>NUMERO TOTALE DI PAGINE</b>	<b>20</b>

## INDICE

<u>PREMESSA</u> .....	3
<u>1. FINALITÀ DEL PIANO</u> .....	3
<u>2. PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO</u> .....	3
<u>Obbligo di esecuzione del piano</u> .....	3
<u>Divieto di miscelazione</u> .....	4
<u>Funzionamento dei sistemi</u> .....	4
<u>3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME</u> .....	5
<u>Consumi/Utilizzi di materie prime</u> .....	5
<u>Controlli sui contenitori e sugli altri contenitori di stoccaggio</u> .....	5
<u>Aree di stoccaggio e bacini di contenimento</u> .....	5
<u>Consumi idrici</u> .....	5
<u>Consumi energetici</u> .....	6
<u>4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</u> .....	6
<u>Identificazione dei punti di emissioni in aria</u> .....	6
<u>Controlli previsti per i punti di emissione</u> .....	7
<u>Monitoraggio dei transitori</u> .....	8
<u>Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi</u> .....	8
<u>5. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA</u> .....	9
<u>Identificazione e monitoraggio degli scarichi idrici</u> .....	9
<u>6. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI</u> .....	9
<u>Metodo di misura del rumore</u> .....	10
<u>7. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI</u> .....	11
<u>8. ATTIVITÀ DI QA/QC</u> .....	11
<u>Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio dei campioni</u> .....	12
<u>Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità</u> .....	12
<u>Controllo di impianti e apparecchiature</u> .....	12
<u>9. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</u> .....	13
<u>Definizioni</u> .....	13
<u>Formule di calcolo</u> .....	14
<u>Validazione dei dati</u> .....	14
<u>Indisponibilità dei dati di monitoraggio</u> .....	14
<u>Eventuali non conformità</u> .....	14
<u>Obbligo di comunicazione annuale</u> .....	15
<u>Gestione e presentazione dei dati</u> .....	16
<u>10. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO</u> .....	18
<u>Attività a carico dell'Autorità di Controllo (previsione)</u> .....	19



## PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) rappresenta parte essenziale dell'autorizzazione integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, è tenuto ad attuarlo con riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalità di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Il presente PMC è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio" che costituisce l'Allegato II del decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 Giugno 2005).

Se durante l'esercizio dell'impianto dovesse emergere l'esigenza di rivalutare il presente piano, l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all'Autorità Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità dell'impianto.

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura, adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare a propri fini, potranno essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.

### 1. Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente PMC ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA rilasciata per l'attività IPPC (e non IPPC) dell'impianto in oggetto ed è, pertanto, parte integrante dell'AIA suddetta.

### 2. Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano

#### **Obbligo di esecuzione del piano**

Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

### **Divieto di miscelazione**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.

### **Funzionamento dei sistemi**

Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili"<sup>1</sup> durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inoltre che:

1. In caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Ente di controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercizio.
2. La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.

---

<sup>1</sup> Un sistema o componente è definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.

### 3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

#### Consumi/Utilizzi di materie prime

Devono essere registrati i consumi di combustibile e gli approvvigionamenti delle altre materie prime utilizzate; per ciascuno di questi devono essere forniti i dati riportati nella seguente tabella 1.

Tabella 1: Consumi di materie prime

Tipologia	Codice Identificativo	Fase di utilizzo	Frequenza Monitoraggio	Metodo di misura	U.M.	Modalità di registrazione	Report
Gasolio diluente	(1)	AT-A2	Ogni arrivo		Sm <sup>3</sup>	Database elettronico	Annuale
Anticorrosivo	(1)	AT-A4	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Gasolio	(1)	AT-A5 AT-A8 AT-A10 AT-A13	Ogni arrivo		m3	Database elettronico	Annuale
Antischiuma	(1)	AT-A4	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Oli lubrificanti	(1)	Tutte	Ogni arrivo		Kg	Database elettronico	Annuale

(1) Il codice identificativo sarà registrato sulla base di quanto riportato nella scheda tecnica del materiale

#### Controlli sui contenitori e sugli altri contenitori di stoccaggio

Il Gestore dovrà verificare, tramite ispezioni annuali e in caso di eventi incidentali od anomali, lo stato dei contenitori delle materie sopra elencate, al fine di prevenire fenomeni di contaminazione in mare. Per i contenitori e le linee di distribuzione deve essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo.

#### Aree di stoccaggio e bacini di contenimento

Il Gestore dovrà trimestralmente effettuare controlli e pulizia delle aree di stoccaggio e dei bacini di contenimento annotando l'esito delle attività e informando tempestivamente l'Autorità di Controllo nel caso di anomalie riscontrate.

#### Consumi idrici

Devono essere registrati i consumi idrici, direttamente o indirettamente tramite la stima dell'operatività delle pompe ad esso collegate, con le modalità riportate nella tabella sottostante.

Tabella 3: Consumi idrici

Tipologia	Punto di prelievo	utilizzo	Parametro	U.M.	Frequenza monitoraggio	Modalità di registrazione	Report
Acqua di mare	PP - A1/2/3/4	casing elettropompe per raffreddamento, antincendio, etc	Portata	m <sup>3</sup> /h	Sulla base dell'utilizzo delle pompe di prelievo	Database elettronico	Annuale
			temperatura	°C	Continuo		
Acqua di mare	PP-A5/6	casing motopompe di emergenza per	Portata	m <sup>3</sup> /h	Sulla base dell'utilizzo delle pompe di prelievo	Database elettronico	Annuale

		raffreddamento, antincendio, etc.	temperatura	°C	Continuo		
--	--	--------------------------------------	-------------	----	----------	--	--

### Consumi energetici

Devono essere registrati i consumi e la produzione di energia e deve essere compilata la seguente tabella 4 riepilogativa con un Rapporto con cadenza annuale.

**Tabella 4: Consumi di energia**

Parametro	U. M.	Metodo Monitoraggio	Frequenza Monitoraggio	Modalità di registrazione	Report
Produzione energia elettrica	MWh	Contatore	Mensile	Database elettronico	Annuale
Consumi energia elettrica	MWh	Contatore	Mensile	Database elettronico	Annuale

### Combustibili

Devono essere registrati i consumi dei combustibili utilizzati e deve essere compilata la seguente tabella 5 riepilogativa con un Rapporto con cadenza annuale

**Tabella 5: Combustibili**

Parametro	Metodo di misura	Frequenza Monitoraggio	U.M.	Modalità di registrazione	Report
Gasolio	Contatore	Mensile	m <sup>3</sup>	Database elettronico	Annuale
Gas di separazione	Contatore	Mensile	t	Database elettronico	Annuale

## 4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

La selezione dei punti di emissione significativi e delle sostanze con obbligo di monitoraggio, con le relative frequenze, derivano dall'analisi del processo e da obblighi di legge. Sono in particolare da tenere in considerazione gli obblighi di monitoraggio derivanti dal D.lgs. 152/2006.

### Identificazione dei punti di emissioni in aria

Per quanto attiene all'identificazione dei punti di emissione in aria, quelli da considerare sono riportati nella seguente tabella 7 (X e Y del Sistema di Riferimento delle coordinate UTM/WGS84).

**Tabella 7: Punti di emissione convogliata**

Punto di emissione	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Altezza <sup>1</sup> [m]	diametro [cm]
E1	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E2	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30

E3	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E4	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E5a/b	Camino del combustore	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	38	200

<sup>1</sup> Il valore è riferito al livello del mare

### Controlli previsti per i punti di emissione

Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nella successiva tabella 8.

**Tabella 8: Parametri da misurare per le emissioni convogliate**

Punto di emissione	Parametro	Limite/prescrizione (Autorità competente)	U.M.	Frequenza Monitoraggio	Metodo di misura	Modalità Registrazione	Report
E5a/b	SO <sub>x</sub>	Come da autorizzazione	mg/Nm <sup>3</sup>	Trimestrale		Database elettronico	Annuale
Camini E1,E2, E3,E4, E5a/b, E19, E20, E21,E22	Temperatura	Parametri operativi	°C	Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	Pressione	Parametri operativi	mbar	Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	Portata	Parametri operativi	Nm <sup>3</sup> /h	Trimestrale	UNI EN 10169:2001 <sup>(1)</sup>	Database elettronico	Annuale
	Ossigeno	Parametri operativi	%	Trimestrale	UNI EN 14789:2006	Database elettronico	Annuale
	Umidità	Parametri operativi	%	Trimestrale	Metodo differenziale	Database elettronico	Annuale
	NO <sub>x</sub>	Come da autorizzazione	mg/Nm <sup>3</sup>	Trimestrale	UNI 10878:2000 UNI 14792:2006?	Database elettronico	Annuale
	Polveri	Come da autorizzazione		Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	CO	Come da autorizzazione	mg/Nm <sup>3</sup>	Trimestrale	UNI EN 15058:2006	Database elettronico	Annuale

Quando non espressamente indicato deve essere sempre preventivamente concordato con l'Autorità di Controllo.

### Monitoraggio dei transitori

Oltre a quanto già espressamente indicato nelle tabelle 7, relativamente alle fasi di avvio dell'assetto futuro (piattaforme Vega A e Vega B) il gestore dovrà concordare con L'ISPRA un adeguato piano di Monitoraggio e Controllo che tenga conto del particolare momento di transizione, nonché delle eventuali fasi di collaudo e messa in esercizio. Il piano sarà volto a determinare (misurare o stimare) i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti indicati nelle tabelle 8, le rispettive emissioni massiche nonché il numero di avvii e spegnimenti e i relativi tempi di durata; tali informazioni dovranno essere inserite nelle relazioni trasmesse con la prevista cadenza all'Autorità Competente.

### Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi

I metodi specificati in questo paragrafo costituiscono i metodi di riferimento da utilizzare per le analisi e i metodi utilizzati per la verifica di conformità per le analisi discontinue.

Il Gestore può proporre all'Autorità di Controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta stessa. Nel caso in cui si accerti che nei metodi indicati sia presente un'inesattezza l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare le eventuali modifiche necessarie.

**Norma UNI EN 10169:2001** - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. Si sottolinea la necessità di una verifica del flusso misurato dal sistema continuo almeno ogni dodici mesi.

Allegato 1 al decreto ministeriale 25 agosto 2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986, n. 203" (supplemento alla Gazzetta ufficiale 23 settembre 2000 n. 223) per il rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO<sub>2</sub> e NO<sub>2</sub>.

**Norma UNI EN 14792:2006** per NO<sub>x</sub>.

**Norma UNI EN 14789:2006** per O<sub>2</sub> in flussi gassosi convogliati.

**Norma UNI EN 14790:2006** per vapore d'acqua in flussi gassosi convogliati.

**Norma UNI EN 15058:2006** per CO in flussi gassosi convogliati.

**Norma US EPA method 210** per la determinazione del PM<sub>10</sub> filtrabile.

**Norma US EPA method 202** per la determinazione del PM<sub>10</sub> condensabile.

Si considera attendibile qualunque misura eseguita, con metodi non di riferimento o non espressamente indicati in questo Piano di monitoraggio e controllo, purché rispondente alla **Norma CEN/TS 14793:2005** – procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.

## 5. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

### Identificazione e monitoraggio degli scarichi idrici

Dovranno essere monitorati i differenti punti di scarico idrico sia continui che discontinui, di cui è dotato il terminale riportati in Tabella 9 con le relative frequenze.

**Tabella 9: Emissioni in Acqua: parametri monitorati**

Punto di Emissione	Parametro	Frequenza di Monitoraggio	U.M.	Limiti/prescrizioni	Modalità di registrazione	Report
SF -A1	Portata	trimestrale	m <sup>3</sup> /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- A2	Portata	trimestrale	m <sup>3</sup> /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- A3	Portata	trimestrale	m <sup>3</sup> /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF -B1	Portata	trimestrale	m <sup>3</sup> /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- B2	Portata	trimestrale	m <sup>3</sup> /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale

**Tabella 10: Emissioni in Acqua: metodi di misura**

Parametro	Metodo di misura
Temperatura	EN/IEC 60751 DIN 43760
Portata	ISO 9104 ISO 13359 ISO 6817

I risultati dei controlli riportati nella tabella 9 dovranno essere contenuti nel Rapporto con cadenza annuale.

## 6. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI

L'impianto deve essere sottoposto a monitoraggio del rumore negli ambienti di lavoro in conformità alle normative vigenti in materia. Tale monitoraggio sarà predisposto secondo procedura definita preventivamente ed effettuato misurando periodicamente i livelli acustici negli ambienti di lavoro. Le misurazioni dovranno essere effettuate da personale qualificato e

con strumentazione conforme alla normativa vigente, sottoposta a taratura periodica. Le misure dovranno essere ripetute ogni 2 anni dall'ultima campagna acustica effettuata. Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico. La relazione di impatto acustico dovrà comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura. La campagna di rilievi acustici dovrà essere effettuata nel rispetto del DM 16.3.1998 da parte di un tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore ambientale, nel rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte secondo la zonizzazione territoriale di competenza del Comune interessato. Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura già presi in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. Il Gestore deve, quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica. I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nel Rapporto annuale.

#### **Metodo di misura del rumore**

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16/3/1998. Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel suddetto decreto e certificata da centri di taratura. Tutta la documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.



## 7. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

La gestione dovrà essere effettuata in accordo vigente normativa italiana. Le quantità di rifiuti prodotti saranno registrate negli appositi registri dei rifiuti di bordo. La quantificazione e classificazione dei rifiuti prodotti verrà effettuata compilando la tabella seguente.

**Tabella 10: Monitoraggio e controllo della quantità dei rifiuti prodotti**

Categoria CER	Descrizione	U.M.	Frequenza Monitoraggio	Modalità Rilevamento	Modalità di registrazione	Report
Vari	Vari	Kg/m <sup>3</sup> /l	Ogni consegna	Buono Consegna Rifiuti di Bordo	Registro degli Idrocarburi e Registro per i Rifiuti Solidi	Annuale

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali devono essere adempiute.

### Controllo tipologia

La raccolta e la separazione dei rifiuti dovranno essere effettuate a partire dalla loro tipologia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali. In particolare i rifiuti prodotti dovranno essere raccolti e suddivisi per tipologie in idonei contenitori, chiaramente identificabili, e posti nelle aree di stoccaggio dedicate; successivamente i rifiuti dovranno essere inviati a terra, e consegnati alla ditta concessionaria, autorizzata alla ricezione ed all'avvio a smaltimento/recupero degli stessi. Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, le aree di raccolta rifiuti del Terminale verranno monitorate secondo quanto riportato nella seguente tabella:

**Tabella 11: Gestione depositi dei rifiuti di bordo**

Categoria CER	ID Area di Deposito	U.M.	Data del controllo	Stato del deposito	Quantità Presente nel Deposito	Modalità di Registrazione
	Piazzale Mod. 170					Registrazione su file
	Mod. 130					Registrazione su file

### Fondale Marino

Per tutta la durata dell'esercizio del Terminale e per l'anno successivo alla sua dismissione, l'ambiente marino interessato dalla presenza del Terminale stesso dovrà essere sottoposta ad un Piano di monitoraggio, così come prescritto nell'ambito della procedura di V.I.A.

Le analisi del fondale dovranno essere ripetute con cadenza periodica.

## 8. ATTIVITÀ DI QA/QC

Tutte le attività di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. All'atto del primo rilascio di AIA è fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9000. Qualora il Gestore utilizzi strutture interne è concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio

dell'AIA, per l'adozione di un sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9000.

### **Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio dei campioni**

Il laboratorio effettuerà la manutenzione periodica della strumentazione e procederà alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione. Il laboratorio organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte. Dovrà altresì essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura ecc) e la firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio.

### **Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità**

La strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica fiscale dovrà essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sarà sottoposta a verifica da parte dell'autorità di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia. Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio dovrà essere data comunicazione preventiva all'autorità di controllo. La notifica dovrà essere corredata di una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

### **Controllo di impianti e apparecchiature**

Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto funzionamento di sistemi quali, sonde temperatura, aspirazioni, pompe ecc., sistemi di abbattimento e gli interventi di manutenzione. Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo (ISPRA) di malfunzionamenti che compromettono la performance ambientale. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

## 9. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### Definizioni

**Limite di quantificazione** è la concentrazione che dà un segnale pari al segnale medio di  $n$  misure replicate del bianco più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

**Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione**, i dati di monitoraggio che saranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del LdQ per il calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece, poste uguali a zero nel caso di medie per misure continue.

**Media oraria** è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno il 75% delle letture continue.

**Media giornaliera** è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

**Media mensile** è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o puntuali (nel caso di misure discontinue).

Nel caso di misure settimanali agli scarichi è la media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

**Media annuale**, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2 misure semestrali (nel caso di misure non continue).

**Flusso medio giornaliero**, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli di otto ore.

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte nel giorno di scarico.

**Flusso medio mensile**, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrisponderà alla somma dei singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

**Flusso medio annuale**, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili

**Megawattora generato mese**. L'ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall'unità di generazione e misurata al terminale dell'unità stessa in megawattora (MWh).

**Rendimento elettrico medio effettivo**. È il rapporto tra l'energia elettrica media (**netta**) immessa in rete mensilmente sull'energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di riferimento. L'energia generata in caldaia è data dal prodotto della quantità di metano combusto nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono essere ottenuti dall'analisi della composizione del gas, quindi attraverso **calcolo**, o per **misura** diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

**Numero di cifre significative**, il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo il seguente schema:

- Se il numero finale è 6,7,8 e 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06 arrotondato ad 1,1);
- Se il numero finale è 1,2,3, e 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04 arrotondato ad 1,0);

- Se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0).

Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria dell'informazione, cioè la precisazione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

### Formule di calcolo

Nel caso delle emissioni ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti e dai valori, anch'essi misurati, di flusso ai camini.

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria è la seguente

$$T_{\text{anno}} = \sum H (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) H \times 10^{-9}$$

$T_{\text{anno}}$  = Tonnellate anno;

$C_{\text{misurato}}$  = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm<sup>3</sup> ;

$F_{\text{misurato}}$  = Media mensile dei flussi in Nm<sup>3</sup>/mese;

H = n° di mesi di funzionamento nell'anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con l'utilizzo della formula seguente:

$$K_{\text{anno}} = (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) \times 10^{-6}$$

$K_{\text{mese}}$  = chilogrammi emessi anno

$C_{\text{misurato}}$  = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

$F_{\text{misurato}}$  = volume annuale scaricato in litri/anno

Qualora si riscontrino difficoltà nell'applicazione rigorosa delle formule sarà cura del redattore del rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché è stata fatta la variazione e la valutazione della rappresentatività del valore ottenuto.

### Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico all'AC.

### Indisponibilità dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il gestore deve dare comunicazione preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

### Eventuali non conformità

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un' informativa dettagliata all' Autorità Competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità.

Alla conclusione dell' evento il gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all' evento medesimo.

Tutti dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all' Autorità Competente.

### **Obbligo di comunicazione annuale**

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all' Autorità Competente (oggi il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Valutazioni Ambientali), all' Autorità di controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all' ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive l' esercizio dell' impianto nell' anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

#### ***Nome dell' impianto, cioè il nome dell' impianto per cui si trasmette il rapporto***

- Nome del Gestore e della società che controlla l' impianto.
- N° di ore di effettivo funzionamento di ogni gruppo.
- Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.
- Energia generata in MWh, su base temporale mensile, da ogni gruppo.

#### ***Dichiarazione di conformità all' autorizzazione integrata ambientale***

- Il Gestore deve formalmente dichiarare che l' esercizio dell' impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell' autorizzazione integrata ambientale.
- Il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse all' Autorità Competente e all' Autorità di controllo (ISPRA).
- Il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all' Autorità Competente e all' Autorità di controllo (ISPRA).

#### ***Consumi***

- Consumo di materie ausiliarie (oli) nell' anno.
- Consumo idrico nell' anno.
- Consumo di gasolio nell' anno suddiviso per consumo dei turbogas, consumo dei motori di lancio e consumo del gruppo elettrogeno e pompe antincendio.
- Energia importata da rete esterna, energia prodotta dai turbogas, energia prodotta da gruppo elettrogeno, energia immessa in rete, energia auto-consumata, su base temporale annuale.

#### ***Consumi specifici per MWhg generato su base annuale***

- Acqua (m<sup>3</sup>/MWhg ), gasolio (kg/MWhg), energia elettrica auto-consumata (kWh/MWhg)

#### ***Caratteristiche dei combustibili***

- Schede tecniche del gasolio utilizzato nell' anno, con annotazione delle caratteristiche chimico-fisiche eventualmente determinate tramite campionamento e analisi.

**Emissioni per l'intero impianto (ognuno dei camini): ARIA**

- Tonnellate emesse per anno NO<sub>x</sub>, CO, polveri, SO<sub>2</sub> e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria
- Concentrazione media trimestrale in mg/Nm<sup>3</sup> di NO<sub>x</sub>, CO, polveri, SO<sub>2</sub> e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria
- Emissione specifica annuale per MWh di energia generata di NO<sub>x</sub>, CO, polveri, SO<sub>2</sub> (in kg/MWhg)
- Emissione specifica annuale per unità di combustibile bruciato di NO<sub>x</sub> e CO, polveri, SO<sub>2</sub> (in kg/1000 t)
- N° di accensioni e spegnimenti annui di ciascun gruppo.
- Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di NO<sub>x</sub> e CO, polveri, SO<sub>2</sub>.

**Emissioni per l'intero impianto: ACQUA**

- Quantità emessa per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua.
- Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti come previsto dal PMC

**Emissioni per l'intero impianto: RIFIUTI**

- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente, loro destino.
- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti pericolosi prodotti nell'anno precedente, loro destino.
- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti nell'anno precedente soggetti a deposito preliminare.
- Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/1000 t di gasolio ed in kg/MWh generato.
- Tonnellate di rifiuti avviate a recupero.
- Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno in corso.

**Emissioni per l'intero impianto: RUMORE**

- Risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne.

**Eventuali problemi gestione del piano**

- Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione.

Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto.

**Gestione e presentazione dei dati**

Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Ente di Controllo. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor"

per la parti testo e “Open Office - Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

**10. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITA DI CONTROLLO**

FASI	GESTORE	GESTORE	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA
	Autocontrollo	Rapporto	Sopralluogo programmato	Campioni e analisi	Esame Rapporto
<b>Consumi</b>					
Combustibili e altre sostanze	Mensile/ trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Risorse idriche	Continuo	Annuale			
Energia	Mensile	Annuale			
<b>Aria</b>					
Emissioni	Trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
<b>Acqua</b>					
Emissioni	Trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
<b>Rumore</b>					
Sorgenti	biennale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
<b>Rifiuti</b>					
Verifica depositi temporanei e preliminari	Mensile	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale



Attività a carico dell'Autorità di Controllo (previsione)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (5 anni)
Valutazione Rapporto	Annuale	Tutte	5
Visita di controllo in esercizio per verifiche autocontrolli	Biennale	Tutte	2
Campionamenti e analisi	Biennale	<u>Emissioni in atmosfera</u>  Campionamento ed analisi degli inquinanti emessi dai camini autorizzati con priorità per quelli ritenuti significativi dall'Ente di Controllo (criterio di rotazione del controllo ai camini)	2
	Biennale	<u>Scarichi idrici</u>  Campionamento ed analisi degli inquinanti relativi agli scarichi idrici autorizzati con priorità per quelli ritenuti significativi dall'Ente di Controllo (criterio di rotazione del controllo degli scarichi)	2
Verifica dello stato dei luoghi (sorgenti e recettori) e valutazione documentale delle misurazioni effettuate dal Gestore	Biennale	<u>Rumore</u> Misurazione e valutazione a discrezione dell'Ente di Controllo	2

Verifica dello stato dei depositi temporanei e preliminari e delle prescrizioni tecniche e gestionali	Biennale	<u>Rifiuti</u> Campionamento ed analisi a discrezione dell'Ente di Controllo	2
Verifica dei registri di manutenzione ed ispezione	Biennale	Valutazione autocontrolli	2